



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 051/18 DEL 22.03.2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO. TRIENNIO 2017-2019.
STATO DI ATTUAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;

VISTA la L. 29 dicembre 1993 n. 580 recante norme per il Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO altresì il D.M. 16 febbraio 2018, adottato in attuazione del D.Lgs. 219/2016 citato, che ha istituito la Camera di Commercio di Pistoia – Prato;

VISTO, in particolare, l’art. 7 comma 4 D.M. 16.02.2018 ai sensi del quale la programmazione del fabbisogno di personale – nel caso delle camere soggette ad accorpamento – dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla costituzione della nuova Camera di Commercio (ovvero dall’insediamento del Consiglio), tenuto conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento;

PRESO ATTO che le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio sono state avviate dal Commissario ad acta in data 1 marzo 2018;

VISTI:

- l’art. 4 legge 16 giugno 1998, n. 191 “Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191”;
- l’accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- l’art. 1 C.C.N.L. per il personale del Comparto delle regioni e autonomie locali sottoscritto 14-9-2000;
- la Delibera A.I.P.A. n. 16/2001 del 31 maggio 2001 “Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 70”;
- l’art. 9 comma 7 D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito nella Legge 17.12.2012 n. 221;
- l’art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- gli articoli 18 e seg. Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che disciplinano l’istituto del “lavoro agile”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/17 del 1 giugno 2017 avente a oggetto Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e



linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione della Camera di Commercio di Prato;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 103/14 del 14.11.2014, con la quale sono state ridefinite le linee strutturali ed organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Prato ed approvata la dotazione organica dell'ente;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 199/14 del 23.12.2014, con la quale – a seguito della ridefinizione delle linee strutturali e organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Prato – si è proceduto all'assegnazione delle risorse umane ai settori;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 018/17 del 20.03.2017 con la quale è stato preso atto della Relazione sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale della Camera di Prato;

VISTO il Programma Pluriennale per il periodo 2013-2017 approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 02/13 del 04/03/2013;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2018 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 015/17 del 30 ottobre 2017, su proposta della Giunta Camerale;

VISTO il Preventivo 2018 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20/17 del 18.12.2017;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 004/18 del 22.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance per l'anno 2018;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 049/17 del 30.03.2017 con la quale è stato adottato l'aggiornamento del piano triennale per l'utilizzo del telelavoro per il triennio 2017-2019;

ATTESA la necessità di procedere alla verifica dello stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro per l'anno corrente;

DETERMINA

di adottare l'allegata relazione recante lo “Stato di attuazione al 31.03.2018 del Piano triennale per l'utilizzo del telelavoro Triennio 2017-2019” che, allegata al presente provvedimento (allegato “A”), ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).



PIANO TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO 2017 - 2019 STATO DI ATTUAZIONE

Premesse normative

Ai sensi dell' art. 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, *"entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, (...) lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro"*.

La Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" dispone, all'art. 14, comma 1, che *"Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. (...)"*.

La Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" ha infine disciplinato, agli artt. da 18 a 23, l'istituto del **"lavoro agile"** applicabile, in quanto compatibile, anche alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, tra cui le Camere di Commercio.

Infine, con DPCM 1° giugno 2017, è stata adottata la "Direttiva del Presidente del CdM recante indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 e Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti".

Stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro

La Camera di Commercio di Prato ha approvato l'aggiornamento al Piano Triennale per l'utilizzo del telelavoro 2017-2019 con determinazione del Segretario Generale n. 049/17 del 30.03.2017. Il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Camera nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'analisi di contesto esterno ed interno effettuata nel 2017, stante anche la perdurante incertezza circa il futuro assetto del sistema camerale sia in termini di competenze che di risorse disponibili, è perfettamente attuale e, si ricorda, concludeva con la considerazione che *"l'attuale contesto organizzativo non rende possibile l'attivazione in concreto di progetti di telelavoro, anche se limitati all'ambito individuato, per la scarsità di personale che richiede una rotazione – non sempre programmabile – dello stesso per garantire anche i servizi di sportello che, comunque, continuano a dover essere assicurati"*.

Si ricorda che il D. Lgs. 219/2016 ha previsto un piano di razionalizzazione complessiva del sistema camerale, da adottarsi con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico su proposta di Unioncamere nazionale, che andrà a rideterminare le circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione e le altre determinazioni conseguenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 8 agosto 2017 sostituito, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, dal D.M. 16 febbraio 2018 che ha istituito la Camera di Commercio di Pistoia - Prato e nominato il Commissario ad acta con il compito – tra l'altro - di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del consiglio della nuova Camera di Commercio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, nonché di

avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio, procedure che sono state avviate in data primo marzo 2018.

L'ulteriore dilatarsi dei tempi della riforma – unitamente alla conferma del taglio della misura del diritto annuale, principale fonte di provento per l'Ente - ha comportato, per la Camera di Commercio, una drastica riduzione delle risorse umane disponibili non sostituibili (stante l'assoluto divieto di impiego di nuovo personale disposto dall'art. 3, c. 9, del citato D.lgs. 219/2016) che richiede una sempre maggior flessibilità e intercambiabilità del personale al fine di garantire, per quanto possibile, l'erogazione dei servizi; flessibilità e intercambiabilità che mal si concilia con l'attivazione di progetti di telelavoro nonché con l'avvio di progetti, seppure sperimentali, di lavoro agile.

Ai sensi della citata direttiva del 1° giugno 2017, peraltro, entrambe le forme di lavoro indicate richiedono l'adozione di misure organizzative che non possono prescindere dall'analisi di contesto e, in particolare, *"dall'analisi dell'amministrazione, in termini di caratteristiche di macrostruttura organizzativa (...) e mappatura delle attività e dei processi"* e dalla realizzazione di *"una vera e propria analisi quantitativa del personale con la quale si tracci una fotografia dell'amministrazione con la quale si tracci una fotografia dell'amministrazione, integrata da aspetti qualitativi, legati ai carichi di cura familiare e ai ritmi di vita dei lavoratori congeniali (o meno) all'attivazione di un percorso di flessibilità"*.

In proposito, oltre a quanto già premesso, non si può non sottolineare come, allo stato attuale, non solo si è in presenza di una situazione in profonda evoluzione in relazione alla quale è stato da poco avviato un percorso che porterà alla costituzione di un nuovo Ente di cui dovrà essere definita la struttura organizzativa, ma non risultano ancora precisamente definite le attività che gli Enti camerali (sia allo stato attuale che a seguito del completamento dei processi di accorpamento) dovranno obbligatoriamente garantire sull'intero territorio nazionale nonché gli ambiti prioritari di intervento, base necessaria per la ridefinizione della macrostruttura e per la mappatura delle attività e dei processi, non essendo ancora stato emanato, ad oggi, il Decreto ora previsto dall'art. 7, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2018.

Lo stesso art. 7, al successivo comma 4, coerentemente con il percorso in atto, dispone che la programmazione del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sia effettuata – nel caso delle camere soggette ad accorpamento – entro tre mesi dalla costituzione della nuova Camera di Commercio (ovvero dall'insediamento del Consiglio), tenuto conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento.

Stante la situazione sopra delineata non si può che confermare di ritenere che non sussistano gli elementi per la valutazione dell'avvio di progetti, seppure in via sperimentale, di telelavoro e/o di lavoro agile. Tale valutazione potrà essere rivista, come già sottolineato in occasione dei precedenti aggiornamenti, solo a seguito della compiuta individuazione delle nuove circoscrizioni territoriali e del completamento delle procedure di accorpamento da ritenersi elementi imprescindibili da porre a base di qualsiasi analisi in materia, in considerazione degli aspetti organizzativi coinvolti.

Si conferma, peraltro, l'orientamento favorevole al ricorso, in presenza di particolari esigenze, a forme di orario personalizzato che consentano un miglior contemperamento tra esigenze di vita e esigenze lavorative.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)